

Di fatti, opinioni e sentimenti

Cinzia Piciocchi

Il numero in uscita in quest'estate di speranza del 2021 offre una serie molto ampia di spunti e riflessioni. Lentamente, possiamo rivolgere l'attenzione ad argomenti diversi dalla pandemia, in una prospettiva che, se da essa ancora non può prescindere, può almeno cominciare ad emanciparsene.

I contributi qui raccolti affrontano questioni attuali e complesse, che forniscono anche una fotografia della realtà che ci circonda. Interpretare e rappresentare la propria contemporaneità è un'operazione articolata, in cui convergono fatti, opinioni e sentimenti. Tre elementi contigui ma distinti che, più la situazione è complessa, più rischiano di confondersi gli uni negli altri.

La pandemia, ad esempio, è un fatto, che ha generato una ridda di sentimenti: preoccupazione, ansia, dolore, ma anche speranza e forse, perlomeno negli auspici, l'apprezzamento di una normalità che oggi ancora non c'è. Ci sono poi le opinioni su come si debba affrontare una situazione di questa portata: quali misure adottare, o fino a che punto limitare i diritti: argomenti che hanno popolato pagine di volumi e riviste per tutto l'anno scorso e parte di quello attuale.

Le cose si complicano nel caso di sovrapposizioni per cui, in virtù dei sentimenti sopra descritti, la pandemia assume le vesti non di un fatto ma di un'opinione, diventando oggetto di possibili interpretazioni, finanche di negazione. Questa transizione trascina con sé anche la percezione della distinzione tra opinioni comuni e – per così dire – qualificate. Vaccini, misure sanitarie e terapie farmacologiche diventano oggetto di dibattiti, sino ad approdare all'arena pubblica, con l'*endorment* di questa o quella terapia da parte di *leader* politici.

La scienza, da sapere di cui fidarsi ed al quale affidarsi, diventa allora uno dei tanti interlocutori, in un contesto in cui il significato della parola competenza fatica a trovare contorni precisi.

Si tratta di un fenomeno al quale abbiamo assistito più volte negli anni, che evidenzia l'importanza di studio, conoscenza e rigore scientifico. Tre elementi che consentono di comprendere e interpretare quello che accade, secondo percorsi in grado di dare un senso ai fatti.

Attraverso il rigore scientifico, che non caratterizza solo le scienze dure, ma anche quelle sociali come il diritto, gli accadimenti possono essere analizzati nelle loro interazioni.

Di fatti, opinioni e sentimenti si occupano anche il *forum* di esperti ed i contributi selezionati in base alla *call* della *Rivista*, dedicata in questo numero alla sperimentazione animale. Il dibattito che circonda quest'argomento è complesso e spesso caratterizzato da forti contrapposizioni. I sentimenti verso gli animali si collocano al centro di esso e lo connotano.

Nell'ambito giuridico, la parola "sentimento" non descrive solo uno stato emozionale, ma anche quello che tecnicamente viene definito come un bene giuridico. Ai delitti contro il sentimento per gli animali è infatti dedicato il titolo IXbis del codice penale, che punisce una serie di comportamenti di mancato rispetto degli stessi ed in particolare della loro natura di esseri senzienti. Proprio tale definizione – esseri senzienti – fornisce l'attuale rappresentazione della condizione animale in ambito giuridico. Il suo riconoscimento nel Trattato di Lisbona, unitamente all'ampia circolazione ed utilizzo negli ordinamenti giuridici sono un fatto.

Questi due elementi – la giuridificazione del sentimento per gli animali e l'adozione della definizione di esseri senzienti – rappresentano un approdo importante. La tutela che ne deriva è

indubbiamente suscettibile di miglioramento ed ampliamento, ma rappresenta un fatto di civiltà. A ben vedere, si può individuare un *fil rouge* che lega i sentimenti fatti propri dal codice penale. Il sentimento della pietà dei defunti, ad esempio, attiene ad un argomento, che poco condivide con quello qui trattato, se non la collocazione nell'ambito della normativa penale (Libro II, Titolo IV c.p). Tuttavia, entrambi sembrano rappresentare un principio comune: l'espressione giuridica di un livello di civiltà, che non riguarda solo la sanzione di comportamenti al fine di proteggere un bene giuridico. In quei sentimenti giuridicizzati si può ravvisare la tutela di una soglia di civiltà, in cui è la condizione umana ad essere in gioco. Si tutelano i defunti non solo per rispetto della *pietas* di chi rimane, ma anche perché, come scriveva Alberico Gentili nel *De iure belli*: «[...] chi offende un cadavere offende, prima di ogni altra cosa, la natura e l'umanità intiera»¹. Nel rispetto degli animali non umani si può intravedere qualcosa di simile: il divieto di maltrattamento non tutelerebbe così solo gli esseri senzienti o il sentimento umano nei loro confronti, ma anche il contesto sociale. Una soglia, in altre parole, sotto la quale non è dato scendere in un consorzio che si voglia definire civile. La giuridificazione della tutela degli animali in sé è un fatto, sulla cui portata e significato insistono poi opinioni diverse. Alcuni ne contestano l'intensità, giudicata in alcuni settori insufficiente; altri sostengono la necessità di una tutela più diretta, che non passi per un sentimento umano e che preveda un ruolo degli animali più centrale. Vi sono poi molti ambiti nei quali si auspica un mutamento di comportamenti umani culturalmente determinati, quale ad esempio le

abitudini alimentari, che molti desidererebbero prescindere dall'utilizzo degli stessi.

Il dibattito in relazione all'utilizzo degli animali a fini scientifici diventa ancora più controverso, in un panorama conflittuale in cui i confini tra fatti, opinioni e sentimenti appaiono talvolta difficili da discernere. Un'analisi caratterizzata dal rigore scientifico, come quella che si propone in questa *Rivista*, può rivelarsi utile per acquisire la visione d'insieme di un mosaico, rispetto al quale è necessario interporre un po' di distanza per riuscire ad osservare non solo le singole tessere, ma anche l'immagine complessiva.

Diventa allora opportuno fare un passo indietro per osservare una serie di fatti, i cui contorni dal punto di vista giuridico appaiono, a ben vedere, definiti.

La regolamentazione giuridica della sperimentazione animale deriva dall'interazione tra fonti di diritto dell'Unione europea e fonti interne. Si tratta di un processo, che caratterizza numerosi ambiti e si comprende analizzando le relazioni tra fonti: un tema classico del diritto, che si studia ampiamente nelle nostre Università.

Il rapporto tra direttive e norme statali è ben definito, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia e consolidati percorsi giurisprudenziali e dottrinali interni.

L'importanza dello studio delle fonti si comprende alla luce di un principio fondamentale nell'ambito del diritto: la certezza. Osserviamo le regole, se siamo messi nella condizione di comprenderle chiaramente. Possiamo avere chiarezza sulle norme giuridiche, se conosciamo come esse interagiscano tra loro e quali siano i criteri per risolvere eventuali antinomie (termine giuridico che ne identifica i contrasti).

¹ G. MARCHETTO, C. ZENDRI (a cura di), *Alberico Gentili il diritto di guerra (De iure belli libri III)*, 1598, Milano, 2008, 422

La trasposizione della direttiva in tema di sperimentazione animale adottata nel 2010, con il d. lgs. 26 del 2014, ha notoriamente introdotto alcuni divieti, al di fuori di quanto consentito dalla normativa europea. Il dibattito seguito all'entrata in vigore del decreto legislativo ha spesso focalizzato l'attenzione sugli ambiti di ricerca oggetto del divieto (come noto: xenotrapianti di organi e sostanze d'abuso). Facendo un passo indietro ed osservando la questione dal punto di vista giuridico, però, la natura delle ricerche non consentite non è rilevante. Siamo di fronte ad un caso di antinomia tra norma interna e direttiva europea: un fatto rispetto al quale esistono regole, che i contributi qui pubblicati richiamano a più riprese.

Ciò non toglie la legittimità del dibattito pubblico sui settori di ricerca coinvolti, ma lo colloca sul piano delle opinioni, e non su quello tecnico del contrasto tra fonti.

Se ci si sposta poi sul piano delle modalità con cui questi divieti (non) sono entrati in vigore, possiamo concentrarci sul contingente, osservando la normativa che ogni anno, come foglie secche dell'inverno, li spazza sulla soglia dell'anno nuovo con i decreti "milleproroghe".

Anche questo è un fatto, che ha in realtà impedito di porsi la questione della risoluzione delle antinomie sopra citata. Sino a quando i divieti non entreranno in vigore, infatti, il contrasto con la normativa europea rimane potenziale.

Facendo nuovamente un passo indietro per acquisire una visione d'insieme, però, si staglia sullo sfondo un principio cardine: la certezza del diritto.

Chi ha ricevuto finanziamenti per condurre ricerche in questi ambiti, o chi ad essi stia dedicando la propria attività, non sa se questa dilazione sarà reiterata, trovandosi in una condizione

d'incertezza che si perpetua di anno in anno. La prosecuzione del loro lavoro dipende infatti dalla volontà politica di perpetuare tale scelta, anche alla luce una procedura di infrazione aperta nei confronti dello Stato italiano, che si staglia come una nube nera all'orizzonte.

In quest'incertezza si colloca una serie di questioni ulteriori, come l'avanzamento della conoscenza in questo settore scientifico in Italia, il lavoro dei ricercatori ed il destino di chi con loro collabora.

Accanto alle norme giuridiche, si pone poi la giurisprudenza. Un altro caso ampiamente dibattuto ha riguardato la vicenda giudiziaria, sfociata da ultimo nella recente sentenza del Consiglio di Stato (sez. III, 8 febbraio 2021, n. 1186)², in merito al progetto "Lightup" dell'Università di Torino in collaborazione con l'Università di Parma. Anche in questo caso, il dibattito si è focalizzato sui protocolli di ricerca oggetto del giudizio e sulle opinioni relative al tipo delle ricerche condotte.

Facendo un passo indietro, appare però un'immagine più ampia, in cui convergono temi che nelle pagine di questa *Rivista* sono emersi a più riprese.

La principale questione in questa vicenda, così lunga e controversa, appare essere il tema dell'ingresso del formante scientifico nel giudizio. Nel caso della sperimentazione animale, quest'argomento si connota secondo dinamiche ancora più complesse, poiché i protocolli al vaglio dell'autorità giudiziaria hanno alle spalle un percorso lungo e complesso, in cui il rispetto dei criteri stringenti che presidiano l'ammissibilità stessa di questo tipo di ricerche (su tutti le 3R) è sottoposto al vaglio di diversi organismi nazionali e, quando le ricerche siano finanziate dall'UE, anche europei. Un sapere scientifico, giudicato da

² Si può leggere in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>.

pari, che ha svolto un suo percorso e rispetto al quale il ruolo del giudice si confronta, in termini non privi di criticità.

Il *forum* degli esperti (che ringraziamo di cuore per aver partecipato) e i contributi qui pubblicati (per la cui qualità ci congratuliamo) ci parlano di fatti, opinioni e sentimenti, sulla base della propria esperienza professionale e con rigore scientifico.

Ci sono i sentimenti: lo sconcerto dei ricercatori, la cui attività dipende al contempo da norme rigorose ed incerte. C'è il sentimento per gli animali, che attraversa le riflessioni etiche e giuridiche. Ci sono poi le questioni estremamente tecniche giuridiche, sin qui accennate.

Emerge sullo sfondo l'opinione radicata che l'utilizzo degli animali a fini scientifici sia "male necessario", destinato gradualmente a venir meno in tutti gli ambiti in cui questo apparirà possibile. Nel titolo della nostra call, "laddove necessaria", pare allora di poter individuare un punto d'incontro, come base di dialogo e confronto.

È un fatto che non si possa predire il futuro. Possiamo però in parte contribuire a determinarlo, se riusciamo a mantenere memoria del nostro passato.

Non so se un giorno, quando si spera che questo periodo complicato sarà terminato, saremo in grado di apprezzare la ritrovata normalità. Auspicio che ci ricorderemo di quanto è successo in questi due anni.

Un'esperienza collettiva che ha mostrato l'importanza del saper essere comunità, così come del ruolo della scienza e la possibilità di un dialogo costruttivo in merito a ciò che la circonda.

Elementi che, io spero, possano apparire come fatti, se porteremo memoria di ciò che insieme abbiamo vissuto.